

Sentenza: 5 luglio 2022, n. 200

Materia: copertura finanziaria; bilanci; finanza pubblica

Parametri invocati: art. 81, terzo comma, e 117, terzo comma Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica; R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale della Regione Siciliana)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1 e 2 L. R. Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana) e art. 9, comma 1, lett. a), L. R. Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022)

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 28/2021;
- 2) illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana n. 28 /2021;
- 3) illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana n. 1/2022;
- 4) cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana n. 28/2021

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, con due distinti ricorsi, le complessive disposizioni in epigrafe.

La Corte riunisce i ricorsi per evidenti motivi di connessione.

Preliminarmente la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in merito all'articolo 2 della l.r. Siciliana 28/2021, in quanto oggetto di modificazione satisfattiva delle ragioni del ricorrente e mai *medio tempore* applicata.

Nel merito, i giudici provvedono poi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della medesima l.r. 28/2021.

Tale disposizione prevedeva l'autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro per finalità assunzionali del Corpo Forestale regionale mediante corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 9, programma 5, Capitolo 150001 (capitolo che prevede spese incompressibili per stipendi ed altri oneri obbligatori relative alla retribuzione degli appartenenti al medesimo Corpo forestale, privi della qualifica dirigenziale).

La riduzione della disponibilità sul capitolo non si accompagnava alla riduzione di spesa permanente per un importo corrispondente, né ad alcuna nuova entrata, che coprisse le spese obbligatorie.

Di talché, la mancanza di copertura finanziaria emergeva ad ogni evidenza, non essendo, tra l'altro stato prodotto alcun documento che dimostri la sostenibilità e dunque la copertura in bilancio, eventualmente da reperirsi altrove, nei capitoli.

Viene poi dichiarata l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'articolo 3 della l.r. Siciliana 28/2021, ai sensi della l. 87/1953, trattandosi di una norma meramente riepilogativa degli effetti dell'articolo 1, già dichiarato incostituzionale.

In fine, viene dichiarata illegittima costituzionalmente la disposizione di cui all'articolo 9,

comma 1, lett. a), della l.r. Siciliana 1/2022, con la quale nel novellare l'articolo 1, comma 1, l.r. Siciliana 28/2021 (di cui sopra), il legislatore isolano aveva di nuovo disposto la copertura delle spese per le nuove assunzioni nel Corpo forestale mediante la riduzione della disponibilità delle somme iscritte nel capitolo 150001, spese, come detto, incomprimibili.